



DECRETO REGGENZIALE SUI FORENSI (1)

2 Giugno 1921 N.19

Art. 1.

- Tutti i forensi che si trovano sul territorio della Repubblica debbono entro ventiquattro ore dalla pubblicazione del presente Decreto, presentarsi all'Ispettorato Politico per fornire quelle indicazioni che verranno richieste allo scopo di accertare la loro giuridica posizione.

L'Ispettorato Politico potrà, col consenso del Commissario della Legge, rilasciare ai forensi presentatisi a tempo debito, un permesso temporaneo di soggiorno nella attesa di stabilire la detta posizione.

I forensi muniti del temporaneo permesso di soggiorno dovranno presentarsi ogni giorno allo Ispettorato Politico e sottostare a quelle altre prescrizioni che, per tutti o per qualcheduno di essi, potessero essere stabilite.

Accertata la posizione di ogni forense il Congresso di Stato - sentito, ove d'uopo, il parere di competenti persone - stabilirà se nulla osti alla sua presenza in Repubblica ed in tal caso verrà rilasciato (in carta da bollo da lire quattro oppure con applicazione di marche da bollo di uguale valore) un permesso di soggiorno definitivo.

Art. 2.

- Tutti i forensi che avranno lasciato trascorrere il termine di cui al precedente articolo senza presentarsi allo Ispettorato Politico o che non avranno osservati i vincoli imposti dallo stesso Ispettorato, saranno tratti in arresto e potranno essere senz'altro alle Autorità di confine per le ulteriori provvidenze.

In ogni caso contro i trasgressori il Commissario della Legge, con suo Decreto, pronuncierà il bando dalla Repubblica.

Art. 3.

- Il Governo si riserva di applicare - in ogni tempo e contro qualsiasi estero - il provvedimento di cui nell'ultima parte dell'art.5 della Legge 6 Agosto 1894.

Art. 4.

- Sono considerati forensi agli effetti del presente decreto tutti coloro che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) cittadini della Repubblica per origine, per naturalizzazione, per onore:

2) impiegati del Governo o di enti dallo stesso dipendenti o tutelati:

3) rappresentanti diplomatici della Repubblica o degli Stati Esteri accreditati presso questo Governo:

4) coloni con regolare contratto di colonia:

5) residenti nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e regolarmente iscritti allo Stato Civile.

Tutti coloro che sono compresi nelle cinque categorie sopra indicate debbono presentarsi all'Ispettorato a norma dell'art.1.

Le persone di famiglia seguono la sorte del loro capo.

Art. 5.

- Tutti gli albergatori, proprietari ed utenti di casa dovranno denunciare all'Ispettorato Politico, nel termine di ore ventiquattro dalla pubblicazione del presente Decreto, ed in seguito nel termine di ore dodici dal loro arrivo: tutti i forensi indistintamente che avessero ospitato od ospitano sotto pena della prigionia da un giorno a tre mesi o della multa da lire cinquanta a lire mille.

Art. 6.

- Tutti i forensi che, dopo la pubblicazione del presente Decreto, vorranno soggiornare nel territorio della Repubblica per tempo superiore alle quarantotto ore dovranno ottenere il permesso dall'Ispettorato Politico.

In caso di trasgressione saranno soggetti alle sanzioni di cui all'art.2 del presente Decreto.

Art. 7.

- Il presente Decreto entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

(1) Ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 Giugno 1921.

Vedi: Statuto, Libro III, Rubriche XIII e XLIII (R. pagg.126 e 136) - Codice Penale, art.549 N.8 (R. pag.431) - Legge sulla immigrazione dei forensi 6 Agosto 1894 (R. pag. 473).